


L'Accettazione dei Materiali

I materiali e i componenti possono essere messi in opera dall'appaltatore solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. Ciò comporta l'obbligo per l'appaltatore di sottoporre a verifica i materiali e componenti che egli intende impiegare.

Essi devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della **«migliore qualità»** (art. 167 c.1 del reg.).



Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.

In quest'ultimo caso il direttore dei lavori, con ordine di servizio, intima all'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese entro un dato termine.


L'accettazione dei materiali e dei componenti compiuta dal direttore dei lavori diviene «definitiva» solo dopo la loro posa in opera (art. 167 c.1 del reg.). Ciò significa esclusivamente che la direzione dei lavori non potrebbe più revocarla o riesaminarla. Comunque *“Pur dopo la posa in opera, ove venisse scoperto che i materiali adoperati non corrispondono alle condizioni prescritte ovvero siano di cattiva qualità o viziati, il direttore dei lavori, anche se inizialmente ebbe ad accettarli, può ordinare la demolizione delle opere che per tale motivo risultassero difformi o comunque vizzate. (Cianflone Giovannini)*

Art. 167. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.

“1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.


*2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è **definitiva solo dopo** la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in **qualunque tempo** i materiali e i componenti **deperiti** dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.*

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio."



Autorizzazione di materiali difformi o lavorazioni di minor pregio

Il direttore dei lavori, **per specifiche ragioni di necessità o di convenienza**, può autorizzare l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità .Per le stesse ragioni di **necessità o di convenienza** possono altresì autorizzarsi lavorazioni di minor pregio.



Per tali ipotesi, è prevista un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve, comunque, le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. (art. 167 c.5 del reg.).


La direzione lavori, anche di propria iniziativa, può sottoporre i materiali e i componenti ad accertamenti di laboratorio e a verifiche tecniche .(art. 167 c.7 e 8 del reg.).

Le spese necessarie per le ispezioni obbligatorie e per quelle specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, sono a carico della stazione appaltante .

Dpr 207/10 art. 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.



Materiali o lavorazioni di maggior pregio

L'appaltatore è rigidamente assoggettato al rispetto dei vincoli contrattuali e non potrà introdurre nessuna **“variazione o addizione al progetto approvato”** (art.161 c.1) e non avrà diritto a nessun compenso se di sua iniziativa abbia **“impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata”**.

Dpr 207/10 art. 167 comma 5

“5.L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.”



Il rigore delle disposizioni sulle varianti è attenuato dalla previsione dell'Art. 228 del reg. qualora il collaudatore accerti l'avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma **“meritevoli di collaudo”**.

In tal caso l'Amministrazione può approvare variazioni non autorizzate se le ritenga **“indispensabili per l'esecuzione dell'opera”** ovvero **“utili e strumentali alle finalità prefissate”**.

Anticipazione del prezzo dei materiali e componenti

Fermo il divieto di procedere all'anticipazione del corrispettivo l'appalto, l'esecutore può ottenere il pagamento anticipato dei materiali da impiegare in due casi espressamente previsti dalla norma.

1- Il primo è costituito dall'anticipazione prevista dall'art 133 1-bis del codice al fine di limitare successivi adeguamenti dei prezzi. Ovvero viene data la possibilità alla stazione appaltante di pagare la fornitura di quei materiali, individuati nel bando, che presumibilmente saranno soggetti a rincari. Il pagamento è effettuato secondo le modalità e i tempi previsti nel bando ed è soggetto ai seguenti adempimenti:

- presentazione di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
- accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori
- costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

2- Il secondo è il pagamento a pie' d'opera dei materiali di cui all'art.180 c.4 del regolamento. Per determinati manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire il pagamento della sola fornitura **“in misura non superiore alla metà del prezzo stesso”**.

Art.180 Dpr 207/10 ” 4. *Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accredito prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.*

5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Anticipazione del prezzo dei materiali e componenti

